Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione sul Riaccertamento Ordinario dei Residui ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 verbale n. 09/2019 del 11/04/2019.

Considerazioni .

La presente si rende necessaria alla luce del parere sfavorevole, espresso dal Rag. Suppa, Revisore Unico del Comune di Fagnano Castello, con verbale in oggetto. Premettendo che le motivazioni a supporto dei pareri rilasciati dal Revisore Unico appaiono poco consoni a quanto espresso negli stessi documenti, si evidenzia, dettagliando per ogni punto contestato dal Revisore, la volontà degli uffici nella redazione dell'atto amministrativo.

Nel parere rilasciato vengono mossi i seguenti rilievi, ai quali di seguito si motiva l'operato dell'ufficio:

- 1) Il primo rilievo scaturisce dalle indicazioni già date con verbale n. 13/2018 nel quale, il Revisore rideterminava l'importo da riportare a residuo sui capitoli 1009 e 1012, rispettivamente Add. Comunale Irpef e IMU. Appare al quanto strano, a parere della scrivente, che l'organo di Revisione possa rideterminare il valore dei residui da riportare, sostituendosi di fatto al Responsabile del Servizio. Tuttavia, tralasciando questa inesattezza non di poco conto, per le poste di difficile esazione il D.Lgs 118/2011 ha inserito il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità che appunto interviene a copertura delle poste di bilancio che risultano di non facile esazione. Pertanto, anche quando questo ufficio, abbia ritenuto imprudentemente, riportare dei residui su delle poste di non facile esazione, lo stesso ufficio ha inserito all'interno del conto consuntivo il fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura delle stesse poste.
- 2) Proseguendo nell'analisi il Rag. Suppa, ancora una volta lamenta l'errata imputazione del residuo del 2015 sul capitolo 3131/0. Anche in questo caso il Revisore si arroga il diritto si riportare affermazioni a parere suo espresse dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, il quale in realtà non ha mai dato atto che trattasi di finanziamento da restituire nell'esercizio 2018 alla Regione Calabria per revoca dello stesso .Pertanto mi sembra assai superfluo ritornare su contestazioni già mosse più volte, e più volte trattate e spiegate. Forse il Revisore non riesce a comprendere che nessuna richiesta di restituzione somme è pervenuta al Comune di Fagnano Castello.
- 3) Il Rag. Suppa, contesta accertamenti registrati a competenza nell'esercizio 2018 per il capitoli 4018, 4118 e 2064. Preliminarmente mi preme evidenziare che nell'enunciare tali capitoli il revisore cita le modalità con cui si operava fino al 2015 e successivamente le modalità oggi in vigore di cui al D.Lgs. 118/2011: "si rilevano, nella sezione gestione competenza, capitoli di entrate, e precisamente: Capitolo 4018 Capitolo 4118 Capitolo 2064 —, derivanti da contributi per convenzioni stipulate con la Regione Calabria. Tali contributi sono erogati al completamento di quanto previsto nelle rispettive convenzioni e/o decreti. Inoltre, secondo il principio contabile 3.6 lettera b, che così recita: coincide con l'eserciziofinanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, in conformità alle modalità indicate al punto 5.2 lettera c), con particolare riferimento alle modalità temporali ed alle scadenze in cui il trasferimento è erogato." Alla luce di quanto scritto, appare chiaro che il D.Lgs. 118/2011 impone di operare così come prescritto e così come questo ufficio ha operato nello specifico:
 - a. Per il capitolo 4018 "Realizzazione di un Nuovo Impianto di Depurazione loc. Rondinelle (Cap. U. 2018)" è stata accertata l'intera somma, verificato che si tratta di un contributo per il quale è pervenuto il Decreto da parte dell'Ente erogante ed è stata firmata la convenzione, nonché è stata già erogata l'anticipazione;
 - b. Per il capitolo 4118 "Contrib. I. 27/85 Acquisto Scuolabus (Cap. U. 2118)" è stata accertata l'intera somma, verificato che si tratta di un contributo per il quale è pervenuto il Decreto da parte dell'Ente erogante;

c. Per il capitolo 2064 "CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA (Cap. U. 1746)" è stata accertata l'intera somma, verificato che si tratta di un contributo per il quale è pervenuto il Decreto da parte dell'Ente erogante ed è stata firmata la convenzione.

Ma vi è più, quant'anche si trattasse di contributi a rendicontazione, la successiva lettera c) del punto 3.6 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, parla dei contributi a rendicontazione e stabilisce:

per quanto riguarda, in particolare, i "Contributi a rendicontazione", costituiti dai trasferimenti erogati annualmente a favore di un'amministrazione sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, e di una precedente formale deliberazione/determinazione dell'ente erogante di voler finanziare la spesa" a rendicontazione", l'accertamento è imputato secondo le seguenti modalità, definite distintamente per i trasferimenti erogati tra amministrazioni pubbliche che adottano il principio della competenza finanziaria potenziato e per i trasferimenti erogati da soggetti che non adottano tale principio:

- in caso di trasferimenti a rendicontazione erogati da un'amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziato, l'amministrazione beneficiaria del contributo accerta l'entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La delibera con cui un ente decide di erogare contributi "a rendicontazione" a favore di altri enti, per la realizzazione di determinate spese, costituisce un'obbligazione giuridicamente perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della spesa, a seguito della quale:
 - l'ente erogante è tenuto ad impegnare l'intera spesa prevista nella delibera, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario (cronoprogramma). L'individuazione degli esercizi cui imputare la spesa per trasferimenti è effettuata sulla base dei programmi presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo;
 - l'ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni.

Nel corso della gestione, l'attuazione della spesa potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto. Di tali eventuali differenze, l'Ente beneficiario provvede a dare tempestiva comunicazione all'Ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa. A seguito di tali aggiornamenti, entrambi gli enti provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.

Inoltreal punto 5.4.6 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 si legge:

5.4.6 Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al fondo pluriennale, iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione, costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata.

Nel nostro caso tali contributi sono stati impegnati dall'Ente erogatore nel 2018 e pertanto l'Ente li ha accertati nel 2018 ma siccome, in uscita, l'obbligazione non si è perfezionata, abbiamo vincolate le entrate, nel risultato di amministrazione tra i vincoli da trasferimenti per utilizzarli nel successivo anno 2019.

Si voglia prendere atto e fare proprie le presenti controdeduzioni al parere sfavorevole dell'Organo di Revisione.

Fagnano Castello li.15 aprile 2019

Il Sindaco

Avv.Giulio Tarsitano